

DELIBERAZIONE N. 41/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub-Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO il D.M. 21 maggio 2010, n. 123 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e successive modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, come da deliberazione n. 62/CA del 27 gennaio 2020 pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e del Ministero vigilante;

VISTO il D.P.C.M. del 28 ottobre 2021 con il quale il Prefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la durata di un quadriennio;

VISTO il D.M. 462 dell'11 novembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la Delibera n.11/CA del 19 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Siclari;

CONSIDERATO che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 10 maggio 2022;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la funzione di deliberare gli atti regolamentari generali;

VISTA la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione);

VISTO il Regolamento (UE) 2010/268 della Commissione Europea del 29 marzo 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - in particolare articoli 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni", 52 "Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni" che introduce il principio dell'Open Data by default, e 68 comma 3 per la definizione di dato aperto;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)"

VISTA Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (che modifica la Legge 6 novembre 2012, n. 190);

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 200 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)”;

TENUTO CONTO dello Statuto internazionale degli open data;

TENUTO CONTO delle Linee guida europee su licenze standard e dataset raccomandati e tariffe da applicare nel riutilizzo di dati pubblici;

TENUTO CONTO del Piano triennale per l'informatica nella PA (2017-2019) - sezione Dati della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico AGID;

CONSIDERATO che l'ISPRA è un Ente Pubblico di Ricerca che intende adeguare e sviluppare la propria organizzazione secondo i principi di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione e partecipazione attiva della cittadinanza, così come richiesto dalla normativa europea e nazionale;

RITENUTO opportuno, al fine di migliorare la diffusione e l'impatto delle attività dell'Istituto, procedere ad un aggiornamento della politica di diffusione dei dati, individuando nell'Open Data uno dei capisaldi del concetto di Open Government;

RILEVATO che la diffusione dei dati scientifici e la loro libera circolazione e riutilizzo sono principi fondamentali degli Open Data, per la creazione di una società globale e interconnessa che risponda alle sfide della società della conoscenza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla organizzazione delle politiche di pubblicazione dei dati anche al fine di valorizzare il proprio patrimonio informativo, di favorire la democrazia partecipativa e di agevolare la raggiungibilità dei dati;

PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio Scientifico di ISPRA, reso nella seduta del 28/11/2022;

CONSIDERATA la deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2023 del Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA di approvazione del Regolamento Data Policy;

TENUTO CONTO delle note ISPRA prot. n. 9359 della 22/02/2023 e prot. n. 14849 del 21/03/2023 con cui l'Istituto ha provveduto alla trasmissione a MASE e MEF, per l'esercizio dei controlli previsti dall'art. 4 comma 2, del D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016, come richiamato dall'art. 4, comma 3, lett. d) dello Statuto dell'ISPRA;

VISTA la nota MASE prot. n. 11499 del 23/05/2023;

TENUTO CONTO della nota ISPRA prot. n. 39647 del 19/07/2023 con la quale ISPRA trasmette il testo modificato sulla base di quanto convenuto a seguito di interlocuzioni intervenute fra ISPRA e MASE e informa che tale formulazione sarà posta in approvazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione di ISPRA;

VISTE le note MASE prot. n. 122933 del 26/07/2023 e prot. n. 123427 del 27/07/2023 con cui, in assenza di rilievi, si demanda all'ISPRA il proseguo dell'iter procedurale per l'approvazione del Regolamento Data Policy come modificato;

TENUTO CONTO che il Consiglio scientifico, riunitosi congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento Data Policy;

DELIBERA

per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati, l'approvazione delle modifiche al Regolamento Data Policy relativa ai dati territoriali e ambientali erogati da ISPRA, di cui alla Deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2023 come di seguito indicate:

- **All'Articolo 1, all'ottavo punto, dopo le parole:** Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)", è aggiunta la seguente locuzione:

“, in particolare, in relazione ai compiti ivi attribuiti all'ISPRA e al SINA:

- l'art. 7, comma 5 Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

-l'art. 8 comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di 'Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell'informazione territoriale e ambientale.

- l'art. 8 comma 2. Il Geoportale nazionale è punto di accesso per le finalità del presente decreto, per il livello nazionale:

- a) ai servizi di rete di cui all' articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all' articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali;*
- b) ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera l);*
- c) alla rete SINAnet, per le finalità di cui all' articolo 7, comma 5;*

- l'art. 8 comma 3. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005.* "

Il testo adeguato della Delibera, nella versione in tal modo consolidata che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione sarà trasmesso per informazione al Sig. Ministro dell'Ambiente e della Transizione Energetica.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 1 agosto 2023

Il Segretario del CdA ff



Il Presidente
Prefetto Stefano Laporta



Regolamento DATA POLICY relativa ai dati territoriali e ambientali erogati da ISPRA

Sommario

PREMESSA.....	3
ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	6
ART. 3 - FINALITÀ	8
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE	9
ART. 5 – DATI OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	10
ART. 6 – PROCEDURA DI EMBARGO	10
ART. 7 - LICENZE PER IL RIUTILIZZO DEI DATI.....	10
ART. 8 – FORMATI E SUPPORTI	11
ART. 9 – ACCORDI DI ESCLUSIVA.....	11
ART. 10 – TUTELA DATO PERSONALE.....	11
ART. 11 – CONSERVAZIONE DATI.....	12
ART. 12 – GARANZIE ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ.....	12
ART. 13 – COMPETENZE E RESPONSABILITÀ	13
ART. 14 – PIATTAFORME.....	14
ART. 15 – DECORRENZA E PUBBLICITÀ.....	14
ALLEGATO 1 - Licenza Common Creative Attribuzione 4.0 Internazionale	15
Articolo 1 – Definizioni	15
Articolo 2 – Ambito di Applicazione	16
Articolo 3 – Condizioni della Licenza	17
Articolo 4 – Diritto Sui Generis sulle Banche Dati	18
Articolo 5 – Esclusione di Garanzie e Limitazione di Responsabilità	19
Articolo 6 – Durata e Risoluzione	19
Articolo 7 – Altri Termini e Condizioni.....	20
Articolo 8 – Interpretazione	20

PREMESSA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già MiTE).

l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti.

L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero della Transizione Ecologica e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), nella gestione integrata della rete SINANET, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

Con la Legge 132/2016, il SINA ha consolidato il ruolo strategico per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni territoriali e ambientali.

La raccolta e la catalogazione dei dati sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, permettono la trasmissione sistematica dei dati ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.

Il presente documento recepisce la normativa nazionale ed europea in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico condividendo il principio di informazione quale diritto fondamentale. Infatti "l'informazione pubblica rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche, l'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale può trasformare tutti i settori dell'economia.

Il presente documento si basa sui principi e i regolamenti nazionali e europei di accesso e condivisione delle informazioni territoriali e del monitoraggio ambientale tramite servizi di interoperabilità.

Il presente documento definisce le politiche per la condivisione, l'uso e il riuso dei dati ambientali e territoriali prodotti da ISPRA, o comunque rielaborati dall'Ente a partire da dati di amministrazioni terze, fatte salve le licenze con cui vengono concessi i dati sorgente di dette elaborazioni. Le politiche sui dati ambientali sono ispirate ai principi generali enunciati dalla Direttiva INSPIRE che per tali dati è il riferimento normativo europeo e nazionale, nonché da quanto definito nello Statuto internazionale degli open data sottoscritto dall'Italia nel 2013 "G8 Open Data Charter". In esso, infatti, viene affermato che *"...l'accesso ai dati consente agli individui e alle organizzazioni di sviluppare nuove idee e innovazioni che possono migliorare le vite degli altri e aiutare a ridurre il flusso delle informazioni all'interno e tra gli Stati"*.

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
- Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico Testo rilevante ai fini del SEE.
- Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione).
- Regolamento (UE) 2010/268 della Commissione Europea del 29 marzo 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - in particolare articoli 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni", 52 "Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni" che introduce il principio dell'Open Data by default, e 68 comma 3 per la definizione di dato aperto.

- Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n.36, come modificato dal D.lgs 18 maggio 2015 n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE (che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al “Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”).
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”, in particolare, in relazione ai compiti ivi attribuiti all’ISPRA e al SINA:
 - l’art. 7, comma 5 *Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all’analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell’ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
 - l’art. 8 comma 1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di ‘Geoportale nazionale’. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e ambientale.*
 - l’art. 8 comma 2. *Il Geoportale nazionale è punto di accesso per le finalità del presente decreto, per il livello nazionale:*
 - a) *ai servizi di rete di cui all’ articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all’ articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali;*
 - b) *ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera l);*
 - c) *alla rete SINAnet, per le finalità di cui all’ articolo 7, comma 5;*
 - l’art. 8 comma 3. *Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi dell’ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all’aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005.*
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge) “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” – in particolare articolo all’articolo 23, comma 12-quaterdecies.
- Decreto legge, 18 ottobre 2012, n.179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” (che modifica la Legge 6 novembre 2012, n. 190).

- Decreto Legislativo 18 maggio 2015, n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.” – in particolare art. 11 che definisce le funzioni del Sistema Nazionale Informativo Ambientale.
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 200 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)”.

Altri documenti di riferimento:

- Statuto internazionale degli open data.
- Linee guida europee su licenze standard e dataset raccomandati e tariffe da applicare nel riutilizzo di dati pubblici.
- Piano triennale per l'informatica nella PA (2017-2019) - sezione Dati della Pubblica Amministrazione.
- Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico AGID.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Documento informatico**¹: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- b) **dato**²: rappresentazione fisica di fatti, eventi atomici, fenomeni oggettivi, informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o mezzi automatici;
- c) **dataset**²: una raccolta di insiemi separati di informazioni e/o dati che sono trattati come una singola unità o banca dati da un computer;
- d) **banca dati**¹: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative,

- memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- e) **dato o dataset territoriale**³: dati o set di dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
 - f) **dato pubblico**¹: il dato conoscibile da chiunque senza limitazioni;
 - g) **dato di ISPRA**: il dato formato, o comunque trattato, dall'istituto medesimo;
 - h) **dato personale**⁴: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - i) **dati di tipo aperto**¹: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori neutri rispetto agli strumenti tecnologici utilizzati;
 - 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
 - j) **dato a conoscibilità limitata**¹: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
 - a) **dati dinamici**⁵: documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici" che ricomprendono ad esempio i dati ambientali, metereologici e della cd. società dei sensori;
 - b) **dati della ricerca**⁴: documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici" che ricomprendono ad esempio i dati ambientali, metereologici e della cd. società dei sensori;
 - c) **dati di elevato valore**⁴: documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici" che ricomprendono ad esempio i dati ambientali, metereologici e della cd. società dei sensori;
 - d) **metadato**³: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e non e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
 - e) **formato aperto**¹: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

- f) **titolare del dato**¹: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- g) **licenza**: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati, erogati e gestiti congiuntamente;
- h) **licenza standard**⁴: una serie di condizioni predefinite di riutilizzo in formato digitale, di preferenza compatibili con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online;
- i) **interoperabilità**³: la possibilità per i set di dati territoriali e non di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
- j) **responsabile della Banca dati**: Unità amministrativa responsabile del procedimento amministrativo che popola la specifica fonte del dato, che ne cura la qualità e il relativo aggiornamento.
- k) **Scaricamento di pubblicazione o rapporto**: la possibilità di scaricare documenti, rapporti o atti nei siti istituzionali di ISPRA, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione e identificazione;
- l) **Servizio di scaricamento dataset**⁶: servizi di rete che permettano di scaricare copie di set di dati o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

ART. 3 - FINALITÀ

ISPRA intende adeguare e sviluppare la propria organizzazione secondo i principi di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione e partecipazione attiva della cittadinanza, così come richiesto dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Ha pertanto individuato nell'Open Data uno dei capisaldi concreto dell'Open Government, inteso come strategia per l'innovazione dei rapporti con imprese e cittadini.

Principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.

¹ Definizione secondo art. 1 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

² Definizione tratta da ISO/IEC 2382:2015 e Enciclopedia Britannica, (Encyclopædia Britannica, Inc)

³ Definizione secondo art. 3 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007.

⁴ Definizione secondo art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

⁵ Definizione secondo art. 2 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

⁶ Definizione secondo art. 11 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007.

Attraverso la loro pubblicazione ISPRA:

- valorizzerà il proprio patrimonio informativo, inteso come strumento di trasparenza dell'attività amministrativa ed elemento imprescindibile per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio.
- favorirà la democrazia partecipativa, rendendo i cittadini maggiormente consapevoli della realtà in cui vivono e consentendo loro di effettuare scelte che soddisfino i bisogni della collettività; o
- agevolerà la raggiungibilità dei dati, rendendo disponibili una elevata quantità di dati che di solito sono difficilmente reperibili;
- farà da volano per lo sviluppo dell'economia, permettendo alle imprese e ai singoli di creare nuove applicazioni di interesse per la collettività;
- promuoverà la diffusione per l'uso ed il riuso di dati aggiornati, nonché a diffondere dati derivati;

I dati pubblici presenti nelle banche dati dell'ISPRA prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ISPRA rende disponibili, mediante una sezione specifica del SINA i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità previste dal presente regolamento.

Il presente atto disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i., il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.32 (recepimento Direttiva INSPIRE) e l'art. 11 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, i dati in possesso dell'amministrazione attraverso:

- l'individuazione dei dati oggetto e quelli esclusi dalla pubblicazione, attraverso la loro identificazione e metadattazione e la successiva analisi;
- la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- il riutilizzo dei dati pubblici.

Il presente documento si ispira ai principi di fruibilità, interoperabilità, qualità, accessibilità, secondo i regolamenti della Direttiva INSPIRE e per quanto concerne gratuità e riutilizzabilità, secondo le linee dettate dall'Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai dati afferenti direttamente o indirettamente alle politiche ambientali in possesso di ISPRA, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da considerare patrimonio della collettività con diritto di accedervi e riutilizzarli nei limiti e con le modalità

previste dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 5 – DATI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le informazioni e i dati distribuiti da ISPRA sono protette dalle leggi applicabili in materia di diritto d'autore (incluso il diritto sui generis del costituente di banche di dati) e/o dalle altre leggi applicabili.

ISPRA in qualità di Pubblica Amministrazione assicura la tempestiva pubblicazione dei dati territoriali ed ambientali sulle proprie piattaforme attraverso servizi di rete in linea con le regole tecniche INSPIRE, nello spirito di massima condivisione e interoperabilità.

I dati di ISPRA oggetto della disciplina sono principalmente i dati territoriali e ambientali e i dati alfanumerici ad essi associati, possono dividersi in due categorie: a) i dati territoriali e ambientali prodotti per le attività istituzionali e necessari direttamente o indirettamente alle attività delle politiche ambientali; b) i dati della ricerca che sono elaborati per attività o progetti di ricerca.

All'interno dei dati prodotti o detenuti per le attività istituzionali si identifica una specifica classe di dati dinamici, ovvero i raw data acquisiti in real-time o near-real-time per attività di monitoraggio, tali dati per loro natura non solo validati dal produttore; pertanto, ISPRA pur condividendoli in formato aperto in rispetto della normativa, non è responsabile delle imprecisioni in essi contenute e si riserva sull'uso inappropriato degli stessi.

Al fine di facilitare la lettura delle licenze dati applicate al patrimonio informativo di ISPRA, la stessa con cadenza almeno annuale pubblica formalmente nell'apposita sezione open data del SINA, l'elenco dei dataset disponibili e delle relative licenze come allegato tecnico di questo stesso regolamento.

ART. 6 – PROCEDURA DI EMBARGO

L'ISPRA quale Ente pubblico di ricerca produce dati anche di tipo sperimentale per lo studio di fenomeni e modelli dinamici del territorio e dell'ambiente stesso, identificati come dati della ricerca. Tali dati, per loro natura, sono soggetti pertanto ad un periodo d'embargo stabilito in un massimo di 24 mesi, durante il quale il gruppo di ricerca può tenere riservati gli stessi fino a pubblicazione scientifica avvenuta. Terminato il periodo di embargo gli stessi saranno resi disponibili per il download nell'apposito repository dell'Open Access, fatte salve le eventuali ulteriori restrizioni previste negli accordi di pubblicazione.

ART. 7 - LICENZE PER IL RIUTILIZZO DEI DATI

La licenza di riferimento individuata dall'ISPRA è la "Common Creative- attribuzione 4 internazionale" CC-BY versione 4.0 Internazionale (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/it/legalcode>), allegata e parte

integrante della presente.

Le licenze creative common grazie alla loro diffusione sulla rete internet rappresentano lo standard di riferimento per la licenza di diritti di proprietà intellettuale online.

La loro diffusione minimizza le barriere al riuso dei dati, riducendo i costi per gli utilizzatori e massimizzando la possibilità che i dati dell'amministrazione possano essere combinati con altri dati pubblici e dati generati dagli utenti di rete o operatori privati.

Il riutilizzo del dato presuppone l'accettazione da parte dell'utilizzatore della licenza associata al dato di interesse.

Nel caso dei dati dinamici non validati, ISPRA li rilascia con licenza aperta CC-BY, ma ricorda che l'uso degli stessi è limitato, poiché non è responsabile delle inesattezze o imprecisioni del dato, pertanto, non possono essere usati per fini legali.

In tutti i casi i diritti concessi sono descritti nella licenza associata ai dati, ma non implicano alcun trasferimento del diritto di titolarità sulle banche dati, sui dati e sulle informazioni pubbliche.

Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare la banca dati e i dati in essa contenuti in base ai termini della licenza; è vietata ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi della licenza o delle leggi vigenti.

ART. 8 – FORMATI E SUPPORTI

ISPRA metterà a disposizione i propri dati e documenti in modalità elettronica prevalentemente in formato standard e aperto, nonché dotati di metadati, ove possibile e se ciò non comporti attività eccedenti la semplice manipolazione. Per i formati si rimanda alle specifiche indicate nel piano di gestione e pubblicazione dei dati ISPRA (Data Management and Governance Plan).

ART. 9 – ACCORDI DI ESCLUSIVA

Qualora l'erogazione di un servizio di interesse pubblico sia necessario un diritto di esclusiva, la fondatezza del motivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale.

ART. 10 – TUTELA DATO PERSONALE

Il riutilizzo di documenti pubblici contenenti dati personali non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche interessate.

“Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili on line, per finalità di trasparenza, non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni l'utilizzo dei dati personali, resi pubblici, possa ritenersi lecito, alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 11 – CONSERVAZIONE DATI

ISPRA applica sistemi di archiviazione e conservazione capaci di garantire opportune politiche di backup e replicazione del dato stesso. Il dato viene conservato per il maggior tempo possibile e adattato ai sistemi, considerando che le serie storiche dei dati ambientali rappresentano un valore aggiunto al patrimonio informativo.

ART. 12 – GARANZIE ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni sono concesse sotto licenza “Common Creative attribuzione 4.0 internazionale” e sono rilasciate dal Licenziante "così come sono".

Il Licenziante non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle Informazioni, sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse - tra le altre - le garanzie relative all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi (d'autore o d'altro tipo), alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Il Licenziante non è responsabile nei tuoi confronti a qualunque titolo per qualsiasi tipo di danni derivante dalla presente licenza o dall'uso delle Informazioni.

L'ISPRA è responsabile della qualità del dato che produce, tenuto conto che per ogni tipologia di dato può variare il dettaglio di scala e il livello di aggiornamento, aspetti fondamentali per un uso corretto.

Nel caso di dati prodotti, rielaborati o pubblicati direttamente da ISPRA viene garantita la pubblicazione degli stessi congiuntamente al set di metadati relativo, contenente le informazioni sull'accuratezza, la titolarità, la provenienza, la licenza associata per la distribuzione, l'aggiornamento e l'eventuale certificazione.

Per tutti i dati e le informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche e prodotti da Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da Enti pubblici e/o da Società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, di cui ISPRA, ai sensi della Legge 132/2016 art. 11 comma 5, garantisce la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, si fa riferimento alle licenze con cui vengono rilasciati, opportunamente documentate nei relativi set di metadati associati.

ART. 13 – COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente regolamento, il SINA in qualità di Sistema Informativo Nazionale Ambientale quale responsabile della pubblicazione e diffusione dei dati di ISPRA, presenta con cadenza almeno annuale, un piano di attività finalizzato alla esposizione dei dati pubblici e ne cura e monitora l'attuazione.

Sono figure di riferimento per l'accesso e l'uso al dato:

- **Titolare del dato (data owner):** la Pubblica Amministrazione che produce e detiene il dato originale, ovvero la versione di riferimento da cui derivano eventuali copie e che ne può disporre liberamente;
- **Responsabile della banca dati (data provider):** è l'unità amministrativa responsabile del procedimento amministrativo che popola la specifica fonte del dato, che ne cura la qualità e il relativo aggiornamento.
- **Referente tematico del set di dati (data custodian):** è l'unità amministrativa o l'esperto che conosce in modo approfondito la genealogia dei dati su cui l'ufficio opera. Si interfaccia con il SINA per la predisposizione di dataset da esporre e cura eventuali valutazioni di dominio o relative al significato dei dati, nonché le opportune correzioni e modifiche sulla banca dati.
- **Responsabile del metadato (Metadata Contact Point):** è il team che cura la pubblicazione delle meta-informazioni relative a ogni dataset e servizio ad esso relativo secondo quanto previsto dal comma 5 art. 59 del CAD e in ottemperanza all'art. 4 del D. Lgs. 32/2010.
- **Responsabile dei servizi d'interoperabilità (Networking Service provider):** è il team che cura la pubblicazione dei set di dati e delle banche dati dell'Istituto secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 32/2010 e dal comma 5 dell'art. 11 della L. 132/2016 attraverso protocolli standard così come definiti nel Data Management and Governance Plan.
- **Data Steward:** è il team che supervisiona e gestisce i dati all'interno dell'organizzazione ed è responsabile di garantire la qualità e l'idoneità allo scopo delle risorse di dati, inclusi i metadati per tali risorse di dati.

ART. 14 – PIATTAFORME

I dati sono resi disponibili tramite servizi di interoperabilità di visualizzazione e download attraverso le piattaforme del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), nonché in una specifica sezione di download, mentre i metadati saranno consultabili nel catalogo dei metadati di ISPRA, federato e registrato anche presso RNDT.

Le piattaforme SINA forniscono agli utenti le funzioni e le informazioni atte ad una efficace e semplice ricerca dei metadati e dati, nonché allo scarico dei dati oggetto di riuso.

In questo contesto la trasparenza verso la titolarità del dato è resa reperibile mediante i metadati, nonché riportato nella licenza che riporta l'amministrazione titolare del dato da non confondere con la titolarità della piattaforma SINA.

L'elenco delle piattaforme SINA disponibili per la consultazione, lo scaricamento e lo scambio dei dati e dei metadati di ISPRA con cadenza almeno annuale è pubblicato formalmente nell'apposita sezione del sito ISPRA e/o della piattaforma Open data SINA come allegato tecnico di questo stesso regolamento.

ART. 15 – DECORRENZA E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore alla conclusione dell'iter approvativo previsto dall'art. 4 comma 1 lett. d) dello Statuto ISPRA, ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva trasmissione al Ministero Vigilante, si intende automaticamente rinnovato in assenza di eventuale aggiornamento che tenga conto dell'evoluzione delle tecnologie e del quadro normativo europeo e nazionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ISPRA, nella sezione "Amministrazione trasparente/Informazioni Ambientali" e nella specifica sezione Open Data del SIA.

ALLEGATO 1 - Licenza Common Creative Attribuzione 4.0 Internazionale

Con l'esercizio di uno qualunque dei Diritti Concessi in Licenza (sotto definiti), si accetta e si obbliga a rispettare integralmente i termini e le condizioni della presente Licenza Pubblica Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale ("Licenza Pubblica"). Laddove la presente Licenza Pubblica possa essere qualificata come un contratto, sono attribuiti i Diritti Concessi in Licenza a fronte dell'accettazione di questi termini e condizioni, e il Licenziante attribuisce tali diritti a fronte dei benefici che egli riceve rendendo il Materiale Concesso in Licenza disponibile secondo questi termini e condizioni.

Articolo 1 – Definizioni

Materiale Elaborato significa materiale oggetto di Diritti d'Autore e Simili, che derivi o sia basato sul Materiale Concesso in Licenza nel quale il Materiale Concesso in Licenza sia tradotto, alterato, arrangiato, trasformato o altrimenti modificato, in una maniera che richieda il permesso ai sensi dei Diritti d'Autore e Simili detenuti dal Licenziante. Ai fini della presente Licenza Pubblica, laddove il Materiale Concesso in Licenza sia una composizione musicale, un'esecuzione musicale o una registrazione di suoni, la sincronizzazione del Materiale Concesso in Licenza con un'immagine in movimento costituisce sempre Materiale Elaborato.

Licenza dell'Elaboratore significa la licenza che Tu concedi per i tuoi Diritti d'Autore e Simili sui Tuoi contributi al Materiale Elaborato, conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza Pubblica.

Diritti d'Autore e Simili significa diritti d'autore e/o diritti simili strettamente connessi al diritto d'autore, inclusi, fra gli altri, l'esecuzione, la diffusione, la registrazione di suoni e il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati, comunque denominati o classificati. Ai fini della presente Licenza Pubblica, i diritti specificati all'interno degli Artt. 2(b)(1)-(2) non sono Diritti d'Autore e Simili.

Misure Tecnologiche Efficaci significano quelle misure che, in assenza di una specifica autorizzazione, non possono essere aggirate secondo le norme che recepiscono gli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato OMPI sul diritto d'autore adottato il 20 dicembre 1996 e/o simili accordi internazionali.

Eccezioni e Limitazioni significano qualunque eccezione e/o limitazione ai Diritti D'Autore e Simili, inclusi "fair use" e "fair dealing", che si applichi al Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza.

Materiale Concesso in Licenza significa qualsiasi opera artistica o letteraria, banca dati, o altro materiale al quale il Licenziante abbia applicato la presente Licenza Pubblica.

Diritti Concessi in Licenza significano tutti i diritti che sono concessi a Te nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Licenza Pubblica, limitatamente ai Diritti d'Autore e Simili che si applicano al Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza e che il Licenziante ha facoltà di licenziare.

Licenziante significa l'individuo, gli individui, l'ente o gli enti che concede o concedono diritti secondo la presente Licenza Pubblica.

Condividi/Condividere significa fornire materiale al pubblico con ogni mezzo di comunicazione o formato che richieda l'autorizzazione rispetto ai Diritti Concessi in Licenza, come la riproduzione, l'esposizione ed esecuzione in pubblico, la distribuzione, la divulgazione, la comunicazione al pubblico, l'importazione e la messa a disposizione del pubblico del materiale, anche con modalità che consentano di accedere al materiale da un luogo e in un momento scelti individualmente dal pubblico.

Diritto Sui Generis sulle Banche Dati significa quei diritti ulteriori rispetto al diritto d'autore individuati dalla Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996 e successive modificazioni, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, nonché altri diritti sostanzialmente equivalenti previsti ovunque nel mondo.

Tu significa l'individuo o l'ente che esercita i Diritti Concessi in Licenza secondo la presente Licenza Pubblica. Te/Tuo/Tua/Tuoi/Ti hanno un significato analogo.

Articolo 2 – Ambito di Applicazione

Concessione della Licenza.

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza Pubblica, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non sub-licenziabile, non esclusiva e irrevocabile che Ti autorizza ad esercitare i Diritti Concessi in Licenza sul Materiale Concesso in Licenza per:

- riprodurre e Condividere il Materiale Concesso in Licenza, in tutto o in parte; e
- produrre, riprodurre e Condividere Materiale Elaborato.

Eccezioni e Limitazioni. Al fine di evitare dubbi, quando si applicano delle Eccezioni o Limitazioni al Tuo utilizzo, la presente Licenza Pubblica non si applica a Te e Tu non devi rispettarne i termini e le condizioni.

Durata. La durata della presente Licenza Pubblica è specificata all'interno dell'Art. 6(a).

Mezzi di comunicazione, supporti e formati; modifiche tecniche consentite. Il Licenziante Ti autorizza a esercitare i Diritti Concessi in Licenza con ogni mezzo di comunicazione, su ogni supporto e in tutti i formati esistenti e sviluppati in futuro, e ad apportare le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie a tale scopo. Il Licenziante rinuncia o si impegna a non far valere alcun diritto o autorità per proibire a Te di effettuare le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza, incluse le modifiche tecnicamente necessarie per aggirare Misure Tecnologiche Efficaci. Ai fini della presente Licenza Pubblica, apportare le modifiche autorizzate dal presente Art. 2(a)(4) non costituisce in alcun caso Materiale Elaborato.

Destinatari a valle.

Offerta dal Licenziante - Materiale Concesso in Licenza. Ogni destinatario del Materiale Concesso in Licenza riceve automaticamente un'offerta dal Licenziante ad esercitare i Diritti Concessi in Licenza secondo i termini e le condizioni della presente Licenza Pubblica.

Divieto di restrizioni a valle. Tu non puoi offrire o imporre termini e condizioni aggiuntive o differenti al, né applicare Misure Tecnologiche Efficaci sul, Materiale Concesso in Licenza che abbiano per effetto di restringere l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza da parte di qualsiasi destinatario del Materiale Concesso in Licenza.

Assenza di avallo. La presente Licenza Pubblica non concede né può essere interpretata in modo da concedere un'autorizzazione ad affermare o fare intendere che Tu o il Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza siate connessi, sponsorizzati, avallati o riconosciuti come ufficiali dal Licenziante o da altre parti designate a vedersi riconosciuta l'attribuzione in accordo con quanto previsto all'interno dell'Art. 3(a)(1)(A)(i).

Altri Diritti.

I diritti morali, come il diritto all'integrità, non sono oggetto della presente Licenza Pubblica, né lo sono il diritto all'immagine, il diritto alla riservatezza e/o altri simili diritti della personalità; in ogni caso, per quanto possibile, il Licenziante rinuncia o si impegna a non far valere alcuno dei diritti sopracitati detenuti dal Licenziante, unicamente nei limiti della misura che sia indispensabile per consentire a Te di esercitare i Diritti Concessi in Licenza.

I diritti su brevetti e marchi non sono oggetto della presente Licenza Pubblica.

Per quanto possibile, il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere da Te i compensi per l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza, personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva, relativi a qualsiasi sistema di licenza volontario o rinunciabile per legge o obbligatorio. In tutti gli altri casi, il Licenziante si riserva espressamente il diritto esclusivo a riscuotere tali compensi.

Articolo 3 – Condizioni della Licenza

Il Tuo esercizio dei Diritti Concessi in Licenza è espressamente soggetto alle seguenti condizioni.

Attribuzione.

Se Tu Condividi il Materiale Concesso in Licenza (anche in forma modificata), Tu sei tenuto a:

- riportare, se fornito dal Licenziante assieme al Materiale Concesso in Licenza, ciò che segue:
 - l'identificazione del creatore o dei creatori del Materiale Concesso in Licenza e delle terze parti designate a ricevere l'attribuzione, in qualsiasi maniera ragionevole che sia richiesta dal Licenziante (incluso lo pseudonimo, se designato);
 - l'informativa sul diritto d'autore;
 - l'informativa che si riferisce alla presente Licenza Pubblica;

- l'informativa contenente esclusioni o limitazioni di responsabilità;
- l'Uniform Resource Identifier (URI) o il collegamento ipertestuale alla presente Licenza Pubblica nella misura in cui sia ragionevolmente possibile;
- indicare se Tu hai modificato il Materiale Concesso in Licenza e, nel caso, conservare un'indicazione di ogni modifica precedente; e
- indicare che il Materiale Concesso in Licenza è rilasciato secondo i termini e le condizioni della presente Licenza Pubblica, e includere il testo della, oppure l'URI o il collegamento ipertestuale alla, presente Licenza Pubblica.

Tu puoi adempiere alle condizioni dell'Art. 3(a)(1) in qualsiasi maniera ragionevole, rispetto al mezzo di comunicazione, al supporto, agli strumenti e al contesto all'interno del quale Tu Condividi il Materiale Concesso in Licenza. Ad esempio, può essere ragionevole soddisfare le condizioni fornendo l'URI o il collegamento ipertestuale a una risorsa che includa le informazioni richieste.

Su richiesta del Licenziante, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente praticabile, Tu devi rimuovere ognuna delle informazioni richieste dall'Art. 3(a)(1)(A).

Se Tu Condividi Materiale Elaborato da Te prodotto, la Licenza dell'Elaboratore da Te applicata non deve impedire ai destinatari del Materiale Elaborato di adempiere ai termini e alle condizioni della presente Licenza Pubblica.

Articolo 4 – Diritto Sui Generis sulle Banche Dati

Laddove i Diritti Concessi in Licenza dovessero includere il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati che si applichi al Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza:

- al fine di evitare dubbi, l'Art. 2(a)(1) Ti concede il diritto di estrarre, riutilizzare, riprodurre e Condividere tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale;
- se Tu estrai tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale e li incorpori in una banca dati sulla quale Tu detieni il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati, allora la banca dati sulla quale Tu detieni il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati (ma non i suoi singoli contenuti) costituisce Materiale Elaborato; e tu devi adempiere le condizioni dell'Art. 3(a) se Tu Condividi tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale.
- Al fine di evitare dubbi, il presente Art. 4 si aggiunge ai, e non sostituisce i, Tuoi obblighi ai sensi della presente Licenza Pubblica, laddove i Diritti Concessi in Licenza dovessero includere Diritti d'Autore e Simili.

Articolo 5 – Esclusione di Garanzie e Limitazione di Responsabilità

Laddove il Licenziante non si sia separatamente impegnato altrimenti, per quanto possibile il Licenziante offre il Materiale Concesso in Licenza "così com'è" e "come disponibile", e non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di qualsiasi tipo con riguardo al Materiale Concesso in Licenza, sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo. Questo comprende, tra le altre, le garanzie relative al titolo, alla commerciabilità, all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi, alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza o assenza di errori, siano o meno conosciuti o conoscibili. Laddove l'esclusione di garanzie non sia consentita in tutto o in parte, questa esclusione può non essere applicabile a Te.

Per quanto possibile, il Licenziante non sarà in alcun caso responsabile nei Tuoi confronti ad alcun titolo (incluso, tra gli altri, la negligenza) o altrimenti per qualunque danno diretto, speciale, indiretto, incidentale, consequenziale, punitivo, esemplare, o altra perdita, costo, spesa o danno derivante dalla presente Licenza Pubblica o dall'utilizzo del Materiale Concesso in Licenza, anche nel caso in cui il Licenziante sia stato edotto sulla possibilità di tali perdite, costi, spese o danni. Laddove una limitazione di responsabilità non sia consentita in tutto o in parte, questa limitazione può non essere applicabile a Te.

L'esclusione di garanzie e la limitazione di responsabilità di cui sopra deve essere interpretata in maniera che, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, possa avvicinarsi quanto più possibile ad una esclusione totale e a uno scarico di ogni responsabilità.

Articolo 6 – Durata e Risoluzione

La presente Licenza Pubblica è valida per tutta la durata dei Diritti d'Autore e Simili oggetto della presente Licenza Pubblica. Tuttavia, in caso di Tuo mancato adempimento dei termini e delle condizioni della presente Licenza Pubblica, i diritti che Ti sono concessi dalla presente Licenza Pubblica cesseranno automaticamente. Quando il Tuo diritto ad utilizzare il Materiale Concesso in Licenza sia cessato secondo quanto previsto dall'Art. 6(a), tale diritto è reintegrato:

- automaticamente a partire dal momento in cui il mancato adempimento è sanato, purché ciò si verifichi entro trenta giorni dal momento in cui Tu sei venuto a conoscenza del mancato adempimento; oppure
- su espressa reintegrazione da parte del Licenziante.

Al fine di evitare dubbi, il presente Art. 6(b) non pregiudica alcun diritto di cui il Licenziante sia titolare al fine di ottenere rimedi a fronte della violazione da parte Tua della presente Licenza Pubblica.

Al fine di evitare dubbi, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare il Materiale Concesso in Licenza sulla base di termini e condizioni separati da quelli della presente Licenza Pubblica o di cessare la distribuzione del Materiale Concesso in Licenza in qualsiasi momento; in ogni caso, tali decisioni non comporteranno la risoluzione della presente Licenza Pubblica.

Gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 8 rimangono validi in caso di risoluzione della presente Licenza.

Articolo 7 – Altri Termini e Condizioni

Il Licenziante non sarà vincolato ad alcun altro termine o condizione aggiuntivo o differente che provenga da Te, salvo che ciò venga espressamente consentito.

Ogni intesa, patto o accordo aggiuntivo riguardo al Materiale Concesso in Licenza non contenuto nella presente è da considerarsi separato ed indipendente dai termini e dalle condizioni della presente Licenza Pubblica.

Articolo 8 – Interpretazione

Al fine di evitare dubbi, la presente Licenza Pubblica non intende, né deve essere interpretata in modo da ridurre, limitare, restringere o condizionare alcun utilizzo del Materiale Concesso in Licenza che sia lecito anche in assenza di autorizzazione ai sensi della presente Licenza Pubblica.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, qualora una o più disposizioni della presente Licenza Pubblica siano giudicate invalide o inefficaci, saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci. Se una o più disposizioni non possono essere rettificate, dovranno essere eliminate dalla presente Licenza Pubblica senza comportare l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e condizioni.

In nessun caso i termini e le condizioni di cui alla presente Licenza Pubblica possono essere rinunciati né alcun mancato adempimento può essere consentito, salvo che tale rinuncia o consenso venga espressamente autorizzato dal Licenziante.

Nessuna parte della presente Licenza Pubblica può in alcun modo costituire o essere interpretata come una limitazione o una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità che possa applicarsi al Licenziante o a Te, inclusi quelli derivanti dai procedimenti giudiziari di qualsivoglia giurisdizione o autorità